

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell'Unione, il quale istituisce il sistema del codice EORI per l'identificazione degli operatori e prevede delle semplificazioni procedurali per i soggetti titolari in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del CDU;

VISTO l'art. 203 del CDU che fissa l'ambito di applicazione e gli effetti della richiesta di esenzione dai diritti doganali all'importazione per le merci esportate e reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione e dichiarate per l'importazione definitiva, in combinato disposto con l'art. 68, comma 1 lett. d), del DPR 633/72;

VISTO l'art. 253 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015 della Commissione (RE) che, ai fini di quanto previsto dal richiamato art. 203 del CDU, indica le modalità con le quali sono messe a disposizione delle autorità doganali le informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzioni dai dazi all'importazione sono soddisfatte;

VISTO l'art. 190 del CDU ai sensi del quale, ai fini dell'esecuzione delle attività di verifica sulla merce, quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano in ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata;

VISTO l'art. 158 del Regolamento Delegato (UE) 2446/2015 della Commissione, che integra il CDU e definisce quali sono le condizioni per effettuare la reintroduzione nel territorio doganale dell'Unione delle merci precedentemente esportate;

VISTO l'art. 46 del CDU che al secondo paragrafo prevede che i controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici;

CONSIDERATO il notevole incremento delle transazioni commerciali realizzate mediante piattaforme di vendita telematizzate, caratterizzate da frequenti resi della merce acquistata, e il conseguente aumento delle attività svolte dagli uffici doganali competenti con riguardo all'export e alla successiva re-introduzione dei prodotti restituiti;

RAVVISATA l'opportunità di introdurre un'apposita procedura che definisca e semplifichi le formalità da svolgere per le operazioni di reso di merce precedentemente esportata a seguito di transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme telematizzate *e-commerce*, in sostituzione dell'attuale prassi che prevede il rilascio dell'autorizzazione alla reintroduzione in franchigia di volta in volta;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 329619/RU del 24 settembre 2020;

RITENUTO, all’esito della verifica dell’operatività della prima applicazione della citata determinazione direttoriale prot. n. 329619/RU del 24 settembre 2020, di poter ridurre il limite quantitativo delle operazioni mensili che legittimano la proposizione dell’istanza per il riconoscimento dell’agevolazione *de qua*;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. I soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia.
2. L’autorizzazione è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale.
3. I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “*e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)*”.

ARTICOLO 2

1. Il rilascio della autorizzazione di cui all’articolo 1 è subordinato alla dimostrazione da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo:
 - effettuare un numero minimo pari a 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese;
 - essere in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
 - identità tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
 - identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione;
 - utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b) del CDU;
 - tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
 - possibilità per l’Ufficio delle Dogane di cui all’articolo 3 di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma *market place*, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, messa a disposizione dal soggetto.

ARTICOLO 3

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, il soggetto presenta istanza presso l'Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.
2. L'Ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 2 mediante l'analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto e trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, una relazione contenente una valutazione sull'accoglimento o meno dell'istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e *digital transformation*.
3. Entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e *digital transformation*, può richiedere chiarimenti o integrazioni all'Ufficio delle Dogane che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni.
4. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è assunto dalla Direzione Dogane nei successivi 10 giorni, che inserisce il soggetto nell'Elenco di cui all'articolo 1.
5. Il provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza è adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione organizzazione e *digital transformation* e la Direzione Territoriale competente.

ARTICOLO 4

1. A seguito del rilascio dell'autorizzazione i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali.
2. I benefici di cui al precedente comma possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di export e di successiva re-introduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.

ARTICOLO 5

1. Valutati gli esiti delle attività di controllo di cui all'articolo 4, l'Ufficio delle Dogane competente trasmette alla Direzione Dogane, con cadenza semestrale, una relazione con una richiesta di mantenimento, sospensione o revoca della autorizzazione.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna